



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax

ORDINANZA N. 42/2003

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Arbatax:

VISTO l'Art.8 della legge n.172 del 08.07.03 recante "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";

VISTA la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti datata 21.07.03 impartita ai sensi dell'art. 9.2 della summenzionata Legge 172/2003;

VISTO il Dispaccio datato 30.07.03 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto;

VISTA l'Ordinanza n.95/2003 datata 12.08.03 della Capitaneria di Porto di Cagliari;

VISTA l'Ordinanza n.21/03 del 29.05.03 di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

ORDINA

Art. 1 - Dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, nell'ambito del Circondario Marittimo di Arbatax (che si estende da Capo Montesantu a Capo Ferrato), le unità da diporto che, nel rispetto dei limiti delle acque destinate alla balneazione, si trovino entro 1.000 metri dalle spiagge o 500 metri dalle coste a picco, dovranno navigare ad una velocità non superiore ai 10 nodi e sempre con scafo in dislocamento.

Art. 2 - Alla luce di quanto previsto dall'art.5, comma 2, dell'ordinanza n. 95/2003 datata 12.08.03 della Capitaneria di porto di Cagliari, continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dall'ordinanza n. 21/03 di questo Ufficio che non siano in contrasto con quelle introdotte dalla prima.

Inoltre, in base a quanto previsto dall'art. 2.1 della summenzionata Ordinanza n. 95/2003, continuerà a trovare applicazione anche la regolamentazione prevista, a proposito degli scooter acquatici, dall'art. 11 della succitata ordinanza n. 21/2003, eccezion fatta per il limite di età, innalzato dalla Legge n. 172 del 08.07.2003, a 18 anni.

Art.3 - Chiunque non osserva le disposizioni stabilite dall'art.1 della presente ordinanza è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art.39, comma III, della legge 11.02.1971, come modificata.

Gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

Arbatax, lì 14/08/2003


IL COMANDANTE
T.V.(CP) Ernesto CATALDI
*Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993*